

«OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO»
Commenti e Atti di processi celebri
raccolti da
Alfredo Gaito, Giorgio Spangher e Paolo Tonini

I

Direzione

Alfredo GAITO

“Sapienza” Università di Roma

Giorgio SPANGHER

“Sapienza” Università di Roma

Paolo TONINI

Università degli Studi di Firenze

Comitato scientifico

David BRUNELLI

Università degli Studi di Perugia

Giovanni DEAN

Università degli Studi di Perugia

Giulio GARUTI

Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia

Adelmo MANNA

Università degli Studi di Foggia

Oliviero MAZZA

Università degli Studi di Milano–Bicocca

Tullio PADOVANI

Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento

Mauro RONCO

Università degli Studi di Padova

«OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO»

Una nuova Collana

Il processo penale ha sempre attirato l'attenzione non solo degli operatori di giustizia ma in generale delle comunità nelle quali si svolgeva la vicenda. La storia, poi, è contrassegnata da processi celebri che hanno visto sullo sfondo questioni di forte impatto nella evoluzione della società, segnandone gli sviluppi. Il processo penale, sia nelle democrazie che nei regimi totalitari, resta sempre lo strumento con il quale si regolano i rapporti tra autorità e libertà.

C'è sempre bisogno del processo, ancorché diversamente modellato, per affermare la verità di quanto accaduto, tanto rispetto alle parti più direttamente coinvolte e/o interessate quanto nei confronti della intera collettività.

Naturalmente non ogni vicenda processuale assume un significato tale da interessare la comunità. In alcuni casi, ciò accade e l'opinione pubblica è coinvolta anche emotivamente nelle dinamiche investigative, prima, e decisorie, poi. Le ragioni per le quali ciò accade sono davvero le più varie e stilarne un catalogo sarebbe un fuor d'opera. Il più delle volte, il dato è costituito dalla non piena convinzione che le vere dinamiche dell'episodio criminoso siano quelle ricostruite dagli organi inquirenti e dai giudici del processo.

L'interesse per una vicenda che già di per sé appaia rilevante per le intrinseche modalità del fatto delittuoso, oramai, è oltremodo alimentato dal circuito mediatico che di fatto spesso finisce per scorrere parallelo, se non addirittura per sovrapporsi con la vicenda processuale, fino a prevaricarla. Questo aspetto, già presente in alcune isolate vicende processuali del passato (si pensi ai *leading cases* dell'Italia della rinascita: il processo ai coniugi Bebawi, il processo a Fenaroli e a Ghiani), si è intensificato in questi ultimi tempi (la mente spazia dal delitto di Garlasco al processo a Salvatore Parolisi, passando per il giallo di via Poma e per il processo a Scattone e Ferraro per i fatti dell'istituto di Filosofia del Diritto all'Università Sapienza di Roma). Alcune vicende di forte impatto sull'opinione pubblica hanno determinato una accentuata spettacolarizzazione delle investigazioni e dei

dibattimenti, non senza indagini televisive parallele e vere e proprie operazioni anatomiche dei vari passaggi processuali, non disgiunti da contrapposizioni tra innocentisti e colpevolisti. A quest'ultimo dato non sono estranee certe (più o meno sottili) strategie difensive tese ad orientare l'opinione pubblica.

In questo panorama, anche al fine di superare una informazione troppo spesso fuorviata dai media (e talvolta addirittura inquinata da improbabili sedicenti esperti), è nata l'idea di una nuova Collana di libri che apporti un contributo interpretativo eclettico di questi processi. Muovendo dai dati processuali letti e interpretati in modo interdisciplinare e polifonico si vorrebbe condurre il lettore ad una ricostruzione logicamente corretta dei fatti e degli esiti processuali. Invero, al di là delle intuizioni e delle ipotesi ricostruttive, il processo penale è governato dal principio di legalità e la sentenza che ne segna l'epilogo deve essere deliberata alla stregua del canone della fedeltà alle prove ritualmente acquisite nel rispetto del metodo dialettico. Regola aurea del processo criminale oltre le ipotesi, è la regola del dubbio ragionevole, che esclude ogni giudizio di responsabilità ogni qualvolta non sia stata conseguita certezza. Ecco la ragione del nome attribuito a questa nuova Collana editoriale e del proposito non soltanto divulgativo ma anche culturale e scientifico che vi è sotteso.

Alfredo Gaito
Giorgio Spangher
Paolo Tonini

L'assassinio di Meredith Kercher

Anatomia del processo di Perugia

a cura di

Mariangela Montagna

Contributi di

Emilio Albertario

Silvia Astarita

Alfredo Bargi

Roberta Bruzzone

Giuseppe Castellini

Daniela Chinnici

Carlotta Conti

Donatella Curtotti

Luisella De Cataldo Neuburger

Francesco Donato

Paola Felicioni

Natale Fusaro

Filippo Giunchedi

Mariangela Montagna

Marco Petrini

Ciro Santoriello

Paolo Tonini

Gabriele Lino Verrina



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5315-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2012

Indice

- 15 *Premessa.*
Il caso di cronaca, i profili criminologici e processuali
Mariangela Montagna
- 21 *Introduzione*
Filippo Giunchedi
- 25 La sentenza di Perugia come occasione di ripensamento
sul metodo scientifico di conoscenza
Paolo Tonini
1. Le differenti interpretazioni della prova scientifica, 25 – 2. I modelli che regolano il rapporto tra scienza e processo penale, 26 – 3. La concezione post-positivistica della scienza, 31 – 4. Il nuovo concetto di scienza nel processo penale, 33 – 5. La giurisprudenza innovatrice e la sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia, 36 – 6. La perizia prova neutra, 38 – 7. L'asserita neutralità dello scienziato, 41 – 8. Ricostruzione del sistema della prova scientifica, 44 – 9. Le scelte operate dai giudici di appello a Perugia, 46 – 10. Il modo di conoscenza istintuale dovuto a meccanismi di difesa psichica, 46.
- 51 La ricostruzione di cronaca giudiziaria nei *media*
E. Albertario, G. Castellini
1. Il ruolo della stampa internazionale, 51 – 1.1. *La pressione politica internazionale veicolata dai media*, 52 – 1.2. *Il processo in TV*, 53 – 2. Il ruolo delle donne giornaliste nel caso Meredith, 54 – 3. Non solo radio e Tg, anche film, libri e prove dell'accusa, 58 – 3.1. *Amanda, in un libro*, 58 – 3.2. *Amanda in un film*, 59 – 3.3. *Il video prodotto dall'accusa nel processo di Perugia*, 60 – 4. Il ruolo primario della stampa locale. Il caso del "Giornale dell'Umbria". Testimonianza del direttore G. Castellini, 61 – 4.1. *Il fatto e la ricostruzione nei giornali locali*, 61 – 4.2. *I protagonisti della vicenda*, 65 – 4.3. *Le analisi scientifiche*, 67 – 4.4. *I testimoni*, 68 – 4.5. *Un nuovo orientamento "innocentista"*, 72.

- 75 Indagini sulla scena del crimine ed acquisizione dei dati probatori. Protocolli operativi ed utilizzabilità della prova: i profili processualistici
Donatella Curtotti

1. Le scienze forensi applicate alle tracce del reato, 75 – 2. Sulla scena del crimine, i riflessi del difficile rapporto scienza–diritto, 79 – 3. I pregi della sentenza d’appello: una nuova cultura delle indagini sulla scena del crimine, 82 – 4. La disputa scientifica sul “reperto” ed il ruolo dirimente del perito del giudice, 84 – 5. La contaminazione, l’onere della prova ed i protocolli operativi, 90 – 6. La natura non giuridica dei protocolli operativi, 95 – 7. L’esigenza di un contraddittorio tempestivo e completo, 96.

- 101 Indagini sulla scena del crimine ed acquisizione dei dati probatori. Protocolli operativi ed utilizzabilità della prova: profili criminalistici
Francesco Donato

1. Sopralluogo sulla scena del crimine e protocolli operativi, 101 – 1.1. *Fase dell’osservazione e descrizione*, 103 – 1.2. *Fase della documentazione*, 105 – 1.3. *Fase di prelievo e repertazione*, 108 – 2. Il ruolo della polizia giudiziaria, del difensore e del giudice, 117.

- 121 Lineamenti di *crime scene reconstruction* applicati alla sentenza di primo e di secondo grado: siamo davvero giunti oltre ogni ragionevole dubbio?
Roberta Bruzzone

1. Alcune considerazioni preliminari in tema di *crime scene reconstruction* e *criminal investigative analysis*, 121 – 2. Metodologia di indagine scientifica e delitto di Meredith Kercher, 125 – 2.1. *I fatti*, 125 – 2.2. *La scena del crimine*, 126 – 2.3. *Un delitto a tre? L’ingresso nell’indagine di Rudy Guede, Amanda Knox e Raffaele Sollecito*, 128 – 2.4. *Le prove della colpevolezza secondo i giudici di primo grado*, 131 – 3. La ricostruzione dell’omicidio di Meredith secondo l’accusa – *timeline*, 135 – 4. La ricostruzione della dinamica del delitto secondo la sentenza di primo grado, 138 – 4.1. *Falsità degli alibi*, 138 – 4.2. *La simulazione del furto*, 139 – 4.3. *Un delitto a tre (gli elementi che suffragano il concorso nel reato)*, 140 – 5. Il processo d’appello e l’assoluzione di Amanda e Raffaele, 144 – 5.1. *La perizia genetico-forense della “discordia” alla base dell’assoluzione in appello*, 144 – 6. La risposta della stampa internazionale, 148 – 7. Rudy Guede è davvero l’unico colpevole?, 149.

- 153 Irripetibilità della prova ed accertamenti tecnico scientifici
Filippo Giunchedi

1. Un sistema in trasformazione: dagli aneliti verso il giusto processo all’“irruzione” della prova tecnica, 153 – 2. I passaggi motivazionali delle due Assise in relazione agli accertamenti non ripetibili, 155 – 3. La fisio-

- nomia dell'istituto degli accertamenti tecnici irripetibili e i limiti che ostacolano la “miglior” ricostruzione del delitto, 157 – 4. Gli accertamenti tecnico scientifici in via della Pergola: i vizi delle indagini “amplificati” da un contraddittorio vacuo, 159 – 5. Come recuperare la parità delle parti sulla scena del crimine?, 163.
- 167 La prova del DNA tra esaltazione mediatica e realtà applicativa
Paola Felicioni
1. La complessità dell'indagine genetica, 167 – 2. Distorsioni massmediatiche, 176 – 3. Le fasi dell'accertamento genetico: profili critici, 180 – 4. L'impiego della prova del DNA: i limiti tecnico-scientifici, 189 – 5. La valutazione della prova del DNA: i limiti giuridici, 195.
- 199 Prova dichiarativa e prova scientifica: dalla marginalità della prima ad una nuova prova “regina”?
Luisella De Cataldo Neuburger
1. Prova testimoniale, prova scientifica e “ragionevole dubbio”, 199 – 2. Scienza e diritto, 208 – 3. La prova scientifica come “prova regina”?, 215.
- 221 Il ruolo degli esperti nel processo penale fra consulenze di parte e perizia *ex officio*
Ciro Santoriello
1. Premessa, 221 – 2. Il problema dell'utilizzo della prova scientifica nel processo penale, 222 – 3. La prova scientifica ed il principio del libero convincimento, 223 – 4. La figura del giudice *peritura peritorum*, 225 – 5. . . . e le sue contraddizioni, 228 – 6. La prova scientifica: “cultura dei criteri” e contraddittorio, 233.
- 237 Ragionevole dubbio e “scienza delle prove”: la peculiarità dell'esperienza italiana rispetto ai sistemi di *common law*
Carlotta Conti
1. Considerazioni introduttive, 237 – 2. Il ragionevole dubbio nel sistema d'oltreoceano, 238 – 3. La codificazione della regola nell'ordinamento italiano, 241 – 4. Un approccio “qualitativo” alla *bard rule*, 244 – 5. Il ragionevole dubbio come tentativo di smentita delle massime di esperienza, 250 – 6. La concordanza: derive tecnicistiche e timone del dubbio, 254.
- 259 Il ruolo della giuria nel processo penale italiano ed in quello statunitense
Mariangela Montagna
1. Il processo di Perugia come momento di studio e comparazione, 259 – 2. Scienza, processo penale, giuria: alla ricerca delle necessarie “caute-

le”, 260 – 3. Giuria e giudici popolari: due diverse origini, 264 – 4. Corte d’assise, giuria e processo penale italiano, 267 – 4.1. *La partecipazione dei giudici popolari e la formazione della deliberazione collegiale*, 269 – 4.2. *Quale consapevolezza degli atti del processo da parte dei giudici popolari?*, 271 – 5. La giuria nel processo penale nord–americano, 276 – 5.1. *Giuria, giudici popolari e rapporto con i mass media*, 278 – 5.2. *Il ruolo del giudice e le instructions*, 279 – 5.3. *Giuria e “profilassi” della prova*, 282.

287 Prova scientifica e controllo del giudice d’appello: estensione e limiti
Alfredo Bargi

1. La specificità del procedimento conoscitivo nella prova scientifica, 287 – 2. Il “diritto alla perizia” come oggetto del diritto alla prova, 289 – 3. La prova scientifica e la prova indiziaria: le differenze del ragionamento probatorio e dei canoni di valutazione per la ricostruzione del fatto, 291 – 4. Il controllo della prova scientifica nel giudizio di appello: la decidibilità allo stato degli atti come criterio per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. I rischi di soggettivismo decisionale, 293 – 4.1. *Il criterio di decidibilità allo stato degli atti: decisività o “rilevanza” della prova?*, 296 – 4.2. *La diversa dimensione del potere discrezionale del giudice nella rinnovazione istruttoria ex officio*, 298 – 5. Prova scientifica e “prova nuova”: riflessi delle peculiarità del “*novum*” scientifico sulla latitudine del diritto alla rinnovazione del dibattimento in grado di appello, 300 – 5.1. *Il concetto di “prova nuova” del giudizio di revisione: sua estensione ai casi di rinnovazione del dibattimento in grado di appello*, 301 – 6. La specificità della prova scientifica “sopravvenuta”: effetti sui presunti limiti del diritto alla rinnovazione istruttoria in grado di appello del giudizio abbreviato, 303.

307 Ricostruzione del fatto e contrasto interno di giudicati
Silvia Astarita

1. Separazione processuale e diversità di giudizi, 307 – 2. La ricostruzione del fatto nel processo “separato” a carico di Rudy Guede, 309 – 3. L’epilogo decisorio del giudizio di legittimità, 313 – 4. La sentenza penale come prova *ex art. 238–bis c.p.p.*, 317 – 5. Aspetti problematici della prova per “sentenze” in caso di riti eterogenei, 320 – 6. La soluzione offerta dalla Corte d’assise d’appello nel giudizio ordinario, 323 – 7. Gli aspetti sintomatici di un latente contrasto di giudicati, 325 – 8. Ipotesi di revisione per Rudy Guede?, 328.

331 La vittima nel processo penale: un “personaggio in cerca d’autore”
Daniela Chinnici

1. Premessa: il fatto, 331 – 2. L’offeso nel processo penale, 334 – 3. La marginalità della vittima, 336 – 4. Il processo penale “di parte”: *actus trium*

- personarum?*, 339 – 5. Le prerogative della vittima nel processo penale, 346 – 6. Dalla parte della vittima: l'attenzione delle fonti sovranazionali, 353.
- 359 La sentenza assolutoria della Corte d'assise d'appello di Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher, tra valutazione della prova scientifica e prevalenza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'analisi del criminologo
Natale Fusaro
1. Prologo, 359 – 2. Le “reazioni” e i commenti alla sentenza. La prova scientifica come nuovo *totem* di facile efficientismo giudiziario, 364 – 3. Verità storica, verità processuale, “verità mediatica”, 371 – 4. Conoscenze giuridiche e minimi etici degli “esperti”. Il necessario ed indifferibile intervento dell'Accademia e delle Società Scientifiche di riferimento, 375 – 5. Le irrisolte problematiche dei rapporti tra scienza e diritto, 377 – 6. Il ruolo dei periti e dei consulenti tecnici, 378 – 7. Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la decisione in esame, 384 – 8. Dopo la Sentenza, 388.
- 393 La sentenza di assoluzione in appello. Ragioni epistemologiche e profili processuali
Gabriele Lino Verrina
1. Premessa e problemi di epistemologia, 393 – 2. Questioni correlate alla sentenza di assoluzione della Corte d'assise d'appello di Perugia, 395 – 2.1. *Valutazione della prova e motivazione*, 395 – 2.2. *Diritto alla prova*, 396 – 2.3. *Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, 397 – 2.4. *Libero convincimento del giudice e processo indiziario*, 399 – 2.5. *Giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, 402 – 2.6. *Valutazione della prova scientifica e convergenza delle prove*, 403 – 2.7. *Dall'unicità del fatto alla pluralità delle procedure*, 405 – 3. Ulteriori problematiche poste dal caso in esame, 408 – 4. Riflessioni conclusive: tesi, antitesi e sintesi, 411.
- 415 Guidare la giuria verso la decisione giusta
Marco Petrini
1. Critiche vecchie e nuove all'istituto «Corte d'assise», 415 – 2. Le dinamiche dei rapporti all'interno della Corte d'assise, 418 – 3. Giudici popolari e giudizio d'appello, 422 – 4. Emozioni e prova scientifica nel giudizio di Corte d'assise, 425.
- 427 Conclusioni
Donatella Curtotti
1. La terza *tranche* del processo, 427 – 2. Un ultimo strascico sulla validità processuale delle attività operative di processamento della scena del

crimine, 429 – 3. Il pregiudizio del giudice d'appello, 431 – 4. Il rischio di un terzo giudizio di merito, 436 – 5. Il pensiero del giudice non dovrebbe entrare in Cassazione, 439.

Premessa
Il caso di cronaca,
i profili criminologici e processuali

MARIANGELA MONTAGNA

L'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, il conseguente processo penale avviato nei riguardi dei tre imputati Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede (giudicato, quest'ultimo, con rito abbreviato), le sentenze della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello di Perugia, l'una di condanna, l'altra di assoluzione, sono tutti elementi che fanno profondamente riflettere oltre che sui risvolti umani delle persone coinvolte nella vicenda, sugli aspetti giudiziari della stessa. Sarà anche per la presenza di una cittadina statunitense tra gli imputati e per la risonanza che l'avvenimento processuale ha avuto oltreoceano, ma viene naturale interrogarsi su alcuni aspetti del nostro processo penale, oramai di indiscutibile rilievo e attinenti alla ricerca ed all'utilizzo della prova scientifica, al ruolo del giudice e degli "esperti", alla spettacolarizzazione della cronaca giudiziaria. Un'analisi che si vuole condurre anche volgendo l'attenzione, laddove possibile, ai corrispondenti istituti del processo penale degli Stati Uniti.

L'intenzione non è quella di commentare la vicenda processuale, ancora in corso e in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. La sentenza della Corte d'assise d'appello, tuttavia, offre lo spunto per analizzare alcuni temi nevralgici del processo penale: indagini scientifiche, prova del DNA, motivazione e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

In estrema sintesi sono questi gli elementi intorno ai quali ruota il convincimento maturato dai giudici di secondo grado e la conseguente assoluzione. Ognuno dei tre profili enunciati, a sua volta, racchiude una molteplicità di aspetti da indagare: sopralluogo della scena del

crimine e protocolli investigativi, catena di custodia dei reperti di tracce biologiche e *best practice*, pericolo di contaminazione delle prove scientifiche e perdita di attendibilità del loro valore probatorio, il ruolo degli “esperti” nel processo penale.

Il processo penale interviene in un momento successivo all'accadimento del fatto e deve ricostruirlo, individuarne il responsabile, punirlo.

È un compito arduo. Si interviene “dopo” e ben poco si sa delle modalità attraverso le quali si è sviluppato l'evento criminoso. Al fine di colmare questo *deficit* di conoscenza iniziale, si utilizzano i molteplici mezzi ricerca della prova previsti dalla legge. Nella maggior parte dei casi, la ricostruzione del fatto criminoso non è agevole. Alcuni delitti, soprattutto quelli che esulano dai tradizionali circuiti criminali, pongono esigenze investigative specifiche. Accade per i reati perpetrati in ambito familiare o in sfere solitamente estranee al mondo delinquenziale e che, sempre più spesso, nel nostro Paese vedono una violenza inaudita scatenarsi contro una donna. Ambienti “normali”, considerati esenti o, comunque, lontani dal pericolo di una morte violenta e nell'ambito dei quali, tuttavia, si è costretti a confrontarsi con i dolori più atroci che la vita può porre e con tutti gli interrogativi che ne conseguono, esistenziali, ma anche processuali.

È il caso della vicenda in cui ha trovato la morte Meredith Kercher. Ma non solo. Negli ultimi anni la cronaca riporta sempre più frequentemente notizie di delitti avvenuti in contesti familiari o in circuiti “protetti” ed in cui la vittima è una donna o un minore. Non si tratta, purtroppo, di crimini nuovi, ma certamente la loro frequenza va aumentando in modo esponenziale, stando a quanto emerge dai dati statistici.

Ebbene, in questo tipo di delitti l'apporto che scienza e tecnica possono offrire nell'esame della scena del crimine e nel repertare tracce biologiche si può rivelare determinante per la soluzione del caso. Oggi, lo sviluppo scientifico e tecnologico è certamente di ausilio per gli organi inquirenti e consente di riversare nel processo penale conoscenze che un tempo erano inimmaginabili. Emergono, così, orizzonti nuovi, colmi di prospettive vantaggiose per un avanzamento in termini di ricostruzione del fatto delittuoso.

Si tratta, però, di strumenti che, come vedremo, richiedono adegua-

te cautele e non rappresentano la sola ed unica “risposta” da cercare sul piano della ricostruzione dei fatti criminosi. Nell’affrontare il difficile compito della ricerca della verità, per gli organi competenti si profilano più strade da percorrere, ma non in alternativa tra di loro. La prova scientifica non può sovrastare lo scenario processuale, dovendo, piuttosto, essere affiancata ai “classici” mezzi di prova (con riguardo a questo profilo, v. i contributi di DE CATALDO NEUBURGER e FELICIONI).

Se, da un lato, dunque, si guarda con favore ed interesse all’apporto che la scienza può dare al processo penale in termini di ricostruzione del fatto ed individuazione delle responsabilità, dall’altro, nasce l’esigenza di un approccio adeguato a tali nuovi strumenti per tutti coloro che, nella fase delle indagini e, poi, del giudizio, si trovino a gestire cognizioni “specialistiche”. Ciò non soltanto per la diversità dei mondi — scienza e diritto — che vanno ad intersecarsi, ma anche perché la scienza non offre certezze e, a sua volta, richiede attenzione e controllo affinché il dato scientifico possa risultare attendibile.

Nel processo penale svolto per la morte di Meredith Kercher la prova scientifica ha avuto un indubbio rilievo.

In particolare, la ricostruzione accusatoria elaborata dai pubblici ministeri e condivisa dal giudice di primo grado, giunto ad una decisione di condanna nei riguardi dei due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, verteva su tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine.

La sentenza della Corte d’assise d’appello ha dato un’interpretazione diversa a questi dati, forte anche di una “nuova” perizia disposta dallo stesso collegio giudicante di secondo grado con cui si è messa in dubbio la correttezza del procedimento di refertazione adoperato dalla polizia scientifica ed anche l’analisi interpretativa dei dati compiuta in laboratorio. “Sospetti” di contaminazione dei reperti su cui sono state rinvenute le tracce biologiche degli imputati e della vittima che hanno fatto venir meno l’attendibilità dei risultati probatori acquisiti.

Specificamente, il giudice di secondo grado — andando anche incontro alle richieste istruttorie della difesa — ha ritenuto che la particolare complessità della vicenda e le contrapposte valutazioni dei dati fatte proprie dagli esperti dell’accusa e della difesa, richiedessero un approfondimento, trovandosi, altrimenti, l’organo giudicante a dover decidere sulla base delle proprie “conoscenze personali” che non

sono « tali da consentire di risolvere una controversia nella sostanza scientifica, da risolvere, dunque, in base a criteri scientifici » (p. 68, sentenza della Corte d'assise d'appello).

Significativo, a questo riguardo, il passaggio della citata sentenza nel quale la Corte sottolinea come « mentre la valutazione della rilevanza dell'indizio una volta accertata la effettiva sussistenza del medesimo nella sua materialità, è compito e materia propria del Giudice, problema che egli può risolvere con gli strumenti dell'argomentazione giuridica, l'accertamento della sussistenza materiale dell'indizio, soprattutto allorché richiede procedimenti di indagine particolarmente tecnici e conoscenze scientifiche complesse, pur non esulando formalmente dal potere dovere del Giudice, non può davvero essere affrontato e risolto senza l'ausilio di persone esperte in quell'ambito » (pp. 68–69, sentenza della Corte d'assise d'appello).

In tal modo, la sentenza d'appello, distinguendo la valutazione sulla prova, che compete al giudice, e la valutazione sulla scienza, che compete all'esperto, si profila in termini particolarmente innovativi ed in linea con una concezione moderna di scienza e di contraddittorio sulla scienza (su questi profili, v. il contributo di TONINI).

Inoltre, la decisione del giudice d'appello perugino, disponendo una perizia sul “metodo” utilizzato per giungere ai dati probatori aventi natura scientifica, consente di puntare l'attenzione anche su un altro tema molto rilevante ed attuale: le investigazioni di carattere scientifico e le modalità con le quali si procede alla ricerca ed al prelievo delle fonti di prova sulla scena del crimine. Oramai da diverso tempo, anche nel nostro ordinamento, nell'intento di assicurare qualità e competenza nello svolgimento delle investigazioni scientifiche, si sostiene la necessità di procedere secondo i protocolli internazionali per la raccolta ed il campionamento del reperto, nonché per l'analisi dello stesso in laboratorio (su questi profili, v. i contributi di DONATO, BRUZZONE, FUSARO). *Best practices* e *chain of custody* divengono indispensabili parametri di riferimento per l'utilizzo della prova scientifica nel processo penale.

Per comprendere sino in fondo l'importanza della decisione assunta dal giudice d'appello riguardo alla necessità di una perizia, occorre ricordare che in sede di investigazioni compiute sul luogo del crimine e, solitamente, nell'immediatezza dell'evento criminoso, la difesa

dell'imputato non ha modo di partecipare, se non altro, poiché, molto spesso, in quel frangente c'è una vittima, ma non ancora un indagato. La mancanza di contraddittorio tra accusa e difesa in questa parte della fase investigativa, i cui risultati potrebbero rivelarsi determinanti per l'esito del processo, è argomento sul quale molto si dibatte alla ricerca di una soluzione che possa contestualmente soddisfare esigenze investigative e diritto di difesa dell'imputato. Il tutto collocato nella basilare prospettiva secondo cui l'attendibilità del dato probatorio di natura scientifica risente delle modalità attraverso cui è stato reperito, analizzato e valutato dagli esperti, oltre che della competenza e professionalità degli stessi. Ciò, soprattutto, ove si tratti di reperti biologici facilmente suscettibili di deterioramento o alterazione.

Nella sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia è prevalsa l'applicazione del principio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Le prove dell'accusa sulla cui base si era fondata la sentenza di condanna in primo grado non sono apparse univoche agli occhi del giudice d'appello che ha fatto larga applicazione del principio ora accennato.

Nel nostro sistema processuale, la sentenza deve essere corredata di motivazione. In essa il giudice esplicita il percorso logico e giuridico che lo ha portato a quella decisione. Il suo convincimento deve essere esteriorizzato e razionalizzato attraverso la motivazione, in cui si attesta, tra l'altro, il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, quale condizione per condannare.

La regola secondo cui la dichiarazione di colpevolezza va adottata *beyond any reasonable doubt*, che così largo impiego trova nel processo penale statunitense, è stata esplicitata nel nostro codice di procedura penale nel 2006, ma, dato l'assetto strutturale e processuale profondamente diverso, svolge una funzione differente rispetto a quanto accade negli Stati Uniti. Lì — come spiega Carlotta CONTI nel suo contributo — ha una funzione etica di legittimazione della pronuncia agli occhi della collettività e si palesa come un'istruzione da fornire ai giurati, giudici non professionali che decidono del fatto — come evidenziato nello scritto sulla Giuria —, per guidare il formarsi del loro convincimento da esplicitare, poi, in un verdetto immotivato. Da noi, si tratta di uno *standard* di valutazione della prova al quale il

giudice, togato o laico, è tenuto nel decidere e nel motivare.

La sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia, che ha assolto i due imputati, si è più volte richiamata a quel principio e ne ha fatto larga applicazione. Al fine di verificare l'ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di primo grado, e gli elementi su cui la stessa si fondava, ha cercato di escludere che vi fossero per i singoli indizi o per le singole prove interpretazioni alternative, tali da non potersi dire superato quel ragionevole dubbio, cioè quella soglia di certezza, soltanto oltre la quale si può condannare.